

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, ARMELLA, ARMELLIN, MASTELLA, PATRIA,
SANZA, URSO GIACINTO, LUSSIGNOLI**

Presentata il 6 febbraio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni, concernente il trattamento economico dei tirocinanti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si ha l'onore di presentare mira ad eliminare dubbi di interpretazione in ordine al primo comma dell'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente il trattamento economico dei sanitari che effettuano il periodo di tirocinio ospedaliero

Tale norma, infatti, determina l'assegno da corrispondere nella misura del 50 per cento « del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o di farmacista di ruolo, esclusa ogni indennità »

In sede applicativa è avvenuto che moltissimi tirocinanti hanno chiesto ed ottenuto dalle Amministrazioni ospedaliere la liquidazione dell'assegno nella misura del

50 per cento dello stipendio, dell'indennità di aggiornamento, del rimborso spese e del servizio a tempo pieno »

A questa soluzione tali Amministrazioni sono pervenute considerando che all'atto dell'emanazione della legge 148 del 1975 era già in vigore l'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero che nella tabella riportata in calce all'articolo 38, indica il « trattamento economico » iniziale per i sanitari a tempo pieno nella misura risultante dallo stipendio dall'indennità di aggiornamento e di rimborso spese o da quelle di servizio per sanitari a tempo pieno

Altre Amministrazioni ospedaliere hanno rigettato le istanze inoltrate dai sanitari tirocinanti ispirandosi a un criterio di interpretazione restrittiva e letterale. Quelle convenute in giudizio (o davanti ai TAR o davanti ai pretori-magistrati del la-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

voro i quali ultimi hanno dichiarato la loro competenza sul presupposto dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i predetti sanitari) sono state condannate a corrispondere gli emolumenti nella più ampia misura innanzi indicata.

E il Consiglio di Stato, confermando tale interpretazione ha fissato il principio che per trattamento economico tabellare da prendere a base per determinare l'assegno ai tirocinanti non sembra che possa intendersi se non quello risultante dalle tre componenti anzidette che costituiscono il trattamento mensile lordo, nel suo significato autentico di retribuzione fissa ed invariabile, nella quale la voce « stipendio » concorre, insieme alle altre due e in termini inscindibili a determinarla.

A confronto di tale tesi va rilevato che lo stesso Accordo surrichiamato tratta separatamente e in forma specifica la ma-

teria dell'indennità e delle competenze accessorie in genere e ad essa dedica l'intera parte V, nella quale vengono analiticamente contemplate, in un contesto di oltre venti articoli, i vari tipi di emolumenti in questione con le indicazioni di come, quando e a chi spettano.

Attualmente le Amministrazioni ospedaliere pagano l'assegno nella misura indicata dalla giurisprudenza o perché costrette a ciò dalle sentenze di condanna o perché vi si adeguano con spontanei provvedimenti deliberativi.

È pertanto più che evidente l'esigenza di dare certezza di rapporti giuridici evitando una litigiosità diffusa, superflua e dispendiosa il ricorso alla quale proprio per le citate qualificazioni alimenta la sfiducia nelle istituzioni.

Si propone pertanto la seguente interpretazione autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, è da interpretare nel senso che ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista collaboratore, escluse le indennità e competenze accessorie di cui agli articoli 42 e seguenti del contratto di lavoro per il personale ospedaliero del 23 giugno 1974.